

**OGGETTO:** Fornitura di gruppi arredo, punti fuoco e bacheche per la ricarica di bici elettriche. Accordo di collaborazione con il Parco Naturale Adamello Brenta ai sensi dell'art. 16bis della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23

PREMESSO E CONSIDERATO CHE:

L'Amministrazione comunale intende acquistare una fornitura con posa in opera di n. 4 gruppi di arredo, n. 2 punti fuoco e n. 2 bacheche per la ricarica di bici elettriche da posizionare presso Malga Arza ed in località Pinè.

Con nota prot. n. 5385 dd.17.11.2021 il Parco Naturale Adamello Brenta ha presentato la propria offerta con la quale propone la fornitura in parola avverso il corrispettivo di Euro 11.536,00. Nel dettaglio:

- Fornitura e posa in opera di n. 4 gruppi arredo in larice naturale: Euro 3.468,00 esente IVA (Euro 867,00 cad.);
- Fornitura e posa in opera di n. 2 punti fuoco: Euro 1.812,00 esente IVA (Euro 906,00 cad.);
- Fornitura e posa in opera di n. 2 bacheche per ricarica di bici elettriche: Euro 6.256,00 esente IVA (Euro 3.128,00 cad.).

Il corrispettivo richiesto dall'Ente parco è il costo vivo sostenuto per la realizzazione dei manufatti, che avviene con personale proprio, in amministrazione diretta, in esecuzione della deliberazione della Giunta Esecutiva n. 89 dd. 28.10.2021. Il costo è scontato e particolarmente vantaggioso in ragione del fatto che il Comune di Denno è ricompreso nel territorio del Parco e che i manufatti vengono collocati all'interno del Parco stesso.

Il Parco Naturale Adamello Brenta riveste un ruolo importante per la riqualificazione e la valorizzazione del territorio, nonché l'uso sociale dei beni ambientali in modo compatibile con la loro conservazione, così come stabilito dalla Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 "Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura". Ai sensi dell'art. 42, comma 3, della Legge in parola, "*Per l'esecuzione in amministrazione diretta di lavori e di opere di manutenzione previsti dalla programmazione annuale nel territorio dei parchi, gli enti di gestione dei parchi sono autorizzati a costituire un'adeguata dotazione di mezzi e ad assumere personale con contratto di diritto privato*".

L'Ente Parco provvede all'esecuzione, in amministrazione diretta di lavori e di opere di manutenzione, nonché di attività funzionali e connesse alla conservazione e alla valorizzazione del territorio, alla promozione dell'educazione ambientale e alla ricerca scientifica.

Relativamente al settore di attività dedicato alla produzione della fornitura di cui abbisogna il Comune di Denno, il Parco provvede in modo organizzato per il tramite di un'unità operativa, sita nella zona artigianale di Spormaggiore, dedicata allo svolgimento di attività di falegnameria, che nei mesi invernali realizza gruppi di arredo, panchine in legno di larice naturale e bacheche per la ricarica di bici elettriche, secondo il manuale tipologico degli arredi del Parco. Gli arredi vengono posizionati in punti ed aree panoramiche e di sosta per i fruitori del territorio e nelle aree destinate a parcheggio, contribuendo alla valorizzazione del territorio.

Dal 2006 il Parco Naturale Adamello Brenta ha instaurato una collaborazione con gli Enti proprietari del Territorio per la manutenzione di sentieri, permettendo di aumentare, grazie alla compartecipazione finanziaria degli enti in parola, la disponibilità di manodopera e di mezzi dedicati dall'Ente Parco a questo specifico settore di intervento. Nell'ambito di tali rapporti di collaborazione, vari soggetti proprietari hanno richiesto al Parco la possibilità di disporre di singoli arredi realizzati dallo stesso per il posizionamento in aree di rispettiva competenza e non direttamente eseguite nel Parco medesimo. La cessione dei beni in parola, non assumendo natura di prestazione a carattere commerciale in quanto eseguita in forza del perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, può essere individuata opportunamente quale cessione occasionale di beni.

Ai sensi dell'art. 16bis della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 "Legge provinciale sull'attività amministrativa", i comuni possono affidare alla Provincia autonoma di Bolzano, a regioni, e a enti locali anche appartenenti a regioni diverse, o assumere in affidamento dai medesimi enti, determinati compiti, funzioni o servizi, anche mediante il temporaneo avvalimento delle rispettive strutture e uffici, sulla base di specifici disciplinari o a seguito della sottoscrizione di apposite convenzioni. Gli atti di affidamento di cui al comma 1 stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. Anche al di fuori delle ipotesi disciplinate da quest'articolo e dall'articolo 16, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Condivisa la necessità di affidare, ai sensi dell'art. 16bis della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la fornitura di n. 4 gruppi di arredo, n. 2 punti fuoco e n. 2 bacheche per la ricarica di bici elettriche al Parco Naturale Adamello Brenta, considerando l'offerta congrua e vantaggiosa per l'Amministrazione comunale.

Si rileva che, in ogni caso, sussisterebbero le condizioni per l'affidamento a trattativa diretta ai sensi dell'art. 3, comma 01 della L.P. 2 del 23.03.2020 e ss.mm. "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e altre disposizioni". Detto articolo consente, fino al termine del 30.06.2023, di procedere in affidamento diretto di servizi e forniture fino alla soglia di Euro 139.000,00, stabilita all'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120 dd. 11.09.2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021.

L'affidamento diretto della fornitura sarebbe in ogni caso giustificato dalla necessità di rispettare le prescrizioni del manuale tipologico degli arredi del Parco, assicurata dall'acquisto dei beni in oggetto dal Parco stesso, che provvede alla realizzazione con personale proprio, in amministrazione diretta, in esecuzione della deliberazione della Giunta Esecutiva n. 89 dd. 28.10.2021.

Il corrispettivo richiesto dal Parco per la fornitura in oggetto è congruo e competitivo rispetto alle condizioni offerte dal mercato. Con specifico riferimento alle colonnine di ricarica per le bici elettriche si rileva che sul MePAT è presente l'offerta per la fornitura di una colonnina di ricarica automatica per n. 2 e-bike al corrispettivo di Euro 3.115,00 oltre IVA, pertanto per complessivi Euro 3.800,30. Il prezzo in parola è superiore a quello offerto dall'Ente parco (Euro 3.128,00 IVA esclusa), e fa riferimento ad un bene di caratteristiche inferiori a quello offerto dal Parco, in quanto lo stesso permette la ricarica simultanea di n. 2 e-bike anziché di n. 5 e-bike.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

## **LA GIUNTA COMUNALE**

VISTA la Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, ed in particolare l'art. 16bis "Forme di collaborazione fra istituzioni";

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva del Parco Naturale Adamello Brenta n. 89 dd. 28.10.2021;

VISTA la nota del Parco Naturale Adamello Brenta prot. n. 5385 dd.17.11.2021;

VISTA la deliberazione consiliare n. 3 dd. 31.03.2021, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario ed il D.U.P., per gli esercizi 2021-2023.

VISTA la deliberazione giuntalesca n. 19 dd. 13.04.2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2021-2023.

VISTO lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 9 dd. 30.03.2016;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018, n. 2 e ss.mm..

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 185, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla medesima proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, ha espresso parere di regolarità contabile.

AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente, al fine di permettere di comunicare al Parco Naturale Adamello Brenta l'accettazione del preventivo

## DELIBERA

1. di affidare al Parco Naturale Adamello Brenta, ai sensi dell'art. 16bis Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la fornitura di n. 4 gruppi di arredo, n. 2 punti fuoco e n. 2 bacheche per la ricarica di bici elettriche da posizionare presso Malga Arza ed in località Pinè, avverso il corrispettivo di Euro 11.536,00 esente IVA;
2. di dare atto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 16bis Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23:
  - finalità dell'affidamento è la fornitura di n. 4 gruppi di arredo, n. 2 punti fuoco e n. 2 bacheche per la ricarica di bici elettriche, alle condizioni di cui alla deliberazione della Giunta Esecutiva del Parco Naturale Adamello Brenta n. 89 dd. 28.10.2021, nel rispetto delle prescrizioni del manuale tipologico degli arredi del Parco;
  - durata: fornitura da effettuare entro il 31.12.2022;
  - rapporti finanziari: rimborso spese vive quantificate in Euro 11.536,00, giusto preventivo prot. n. 5385 dd. 17.11.2021.

3. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento secondo il seguente cronoprogramma della spesa:

Capitolo	Esercizio di esigibilità	Importo
3705	2021	6.256,00
3121	2022	5.280,00

4. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento relativa all'acquisto delle bacheche per la ricarica delle bici elettriche è finanziata con contributo specifico del BIM Adige, concesso con deliberazione del Consiglio direttivo n. 83 dd. 22.07.2020.
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
6. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
7. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
  - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi